

**STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI**

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-SEDE DI ROMA-

Ricorso ordinario per annullamento

con richiesta di misure cautelari e notifica per pubblici proclami

Nell'interesse dell'**Ing. Serena Bartolini**, C.F. BRTSRN93B59H490Q, nata a Rogliano (CS) in data 19 febbraio 1993 e residente a Cosenza alla via R. Livatino n. 42, rappresentata e difesa dall'**Avv. Albino Colucci** (CLCLBN90A02D086V) avente studio in Cosenza al Viale degli Alimena n. 108 presso cui dichiara di eleggere domicilio, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale altresì eletto presso il seguente indirizzo p.e.c.: *avv.albinocolucci@pec.it*; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo p.e.c.; con indicazione di numero di telefono e fax 0984-1526446;

-ricorrente-;

contro: il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, avente sede in Roma, al Viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588;

-resistente-;

nonchè contro: U.S.R. – **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Direttore Generale p.t., Via Lungomare Stefano Pugliese, 259, 88100 Catanzaro (C.F. 97036700793);

-resistente-

e contro: Luca' Francesco; Gallo Luisa; Morgante Domenico; più altri (loro domicili e residenze);

-controinteressati-

Per l'annullamento,

*previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche
monocratica,*

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) **Del provvedimento adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria pubblicato in data 9/8/2024 ([che in copia si allega](#))**, che ha approvato l'esito della prova della ricorrente inerente il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* cui l'odierna istante ha partecipato con prove scritte ed orali (posto comune e di sostegno), per come pubblicato nella graduatoria del 9/8/2024, **con specifico riferimento alla mancata/errata valutazione dei titoli di accesso al concorso da parte dell'U.S.R. competente** nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;
- 2) Della [graduatoria di merito](#) approvata e pubblicata in data 9/8/2024, e gravata per illegittimità derivata inerente i motivi di diritto in questa sede esposti;
- 3) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, in particolare, il bando dipartimentale di indizione della procedura concorsuale del 6/12/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nonché sugli appositi siti dedicati del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale, recante: *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"*, **se necessario** e ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente;
- 4) Dei verbali di valutazione e di correzione delle prove;
- 5) Della comunicazione relativa alla verifica dei titoli;
- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. provvedimenti integrativi successivamente pubblicati all'approvazione della graduatoria di merito; b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; d. il Bando pubblicato in G.U. del 6/12/2023 ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; ed ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

Per l'accertamento

2

00058 – Santa Marinella (RM) – Via Aurelia n. 307
87100 - Cosenza – Viale degli Alimena n. 108 – TELEFAX: 0984483982
C.F.: CLCLBN90A02D086V – P.I.: 03529050787
E-mail: albinocolucci@virgilio.it; P.e.c.: avv.albinocolucci@pec.it

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

del diritto della ricorrente a vedersi rettificare in *melius* il punteggio ottenuto all'esito delle prove scritte ed orali per via della mancata/errata valutazione dei titoli di concorso sottesi ed essere così inclusa nella graduatoria di merito inerente la regione Calabria,

e, per l'effetto, per il riconoscimento

dell'idoneità della ricorrente relativamente alla valutazione dei titoli di concorso allegati e con riferimento alla soglia di sbarramento del punteggio individuata nel bando di concorso,

nonché per l'accertamento

del diritto della stessa ad essere inserita nella graduatoria finale di merito,

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.A. in relazione all'ambigua e comunque palesemente mancata/errata valutazione dei titoli della ricorrente di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad essi,

in via subordinata, per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere un nuovo calcolo ed un nuovo conteggio dei titoli di accesso al concorso;

in ogni caso, con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio corretto sui titoli di cui in narrativa e al contempo, inserirla nella graduatoria di merito, con ogni provvedimento consequenziale.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

Con decreto dipartimentale del 6/12/2023 (di seguito per brevità chiamato "Bando") del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stata indetta la procedura concorsuale pubblica, bandita su base regionale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 e successivi posti necessari per carenza docenti nella specifica classe di concorso A-026 Matematica.

L'art. 5 del Bando prevedeva la suddivisione del concorso in tre step procedurali:

-prova scritta *computer-based*, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa con svolgimento delle prove nella regione per la quale i candidati hanno partecipato al concorso. La durata della prova è pari a 100 minuti (per cui si prevedeva un massimo di punteggio pari a 100 punti e una soglia di sbarramento di 70/100esimi) consistente nella risoluzione di 50 quesiti con risposta a scelta multipla nell'arco di 100 minuti;

-prova orale (di 30-45 minuti) prevista per i candidati che superavano la prova scritta, volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipava e per la quale si prevedeva un massimo di punteggio pari a 100 punti e una soglia di sbarramento di 70/100esimi;

-[valutazione titoli](#), prevista per i candidati che superavano la prova scritta e la prova orale, effettuata sulla base dei titoli stessi dichiarati dai medesimi candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso, con punteggio massimo previsto di 50 punti per i titoli accademici, scientifici e professionali;

La graduatoria sarebbe stata formata dal punteggio della prova scritta, più il punteggio della prova orale più la valutazione dei titoli.

Quanto alla valutazione dei titoli, l'allegato B previsto dall'art. 11 del Decreto Ministeriale del 26/10/2023 identificava i titoli valutabili per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno nonché la ripartizione dei relativi punteggi.

In data 23 febbraio 2024 veniva resa nota, per la procedura concorsuale specifica scelta dall'odierna ricorrente (A026 Matematica) la convocazione per l'espletamento della prova scritta che si sarebbe svolta presso l'IST.ISTR.SUP. "L. NOSTRO/L.REPACI", sito alla via De Gasperi in Villa San Giovanni (RC) in data 13/3/2024.

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

In data 6/5/2024, altresì, l'odierna ricorrente veniva a conoscenza della convocazione per la successiva prova orale, avendo conseguito il punteggio di 86.00/100 inerentemente alla prova scritta, che si sarebbe svolta presso l'ITI 'A. MONACO' situato alla Via Giulia, in Cosenza il giorno 4/7/2024.

In questa stessa data, procedeva alla consegna in formato cartaceo delle attestazioni, delle certificazioni e dei titoli posseduti presso la Commissione esaminatrice competente (vds. Allegati).

Successivamente, in data 9 agosto 2024, veniva pubblicato il provvedimento oggetto della presente impugnazione mediante il quale si approvava l'allegata graduatoria di merito contenente i risultati della procedura concorsuale scaturenti dalla sommatoria degli esiti delle prove e della valutazione dei titoli e l'odierna ricorrente veniva a conoscenza della valutazione della sua prova orale (75.00/100), del proprio punteggio finale e della propria astratta idoneità inerentemente alla procedura concorsuale (avendo totalizzato punteggio complessivo di 170.25, che l'avrebbe posizionata al n. 75 della graduatoria finale di merito pubblicata) nonché, al contempo, della misteriosa, illegittima ed inspiegabile discrepanza in merito alla valutazione dei suoi titoli e dell'inserimento del suo nome nell'elenco dei nominativi soggetti non graduati, essendosi vista attribuire e valutare quale totale punteggio titoli dall'U.S.R. di competenza il punteggio di (0) zero mentre il sistema le conteggiava 9.25.

Di conseguenza, in più occasioni, sia l'Ing. Bartolini personalmente che la scrivente difesa provvedevano ad inoltrare apposite istanze di autotutela nonché di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990 presso le P.A. resistenti, le quali, provvedevano a riscontrare in maniera negativa soltanto in data 22/10/2024 (vds allegati).

In ragione della palese illegittimità di tale *modus operandi* della P.A., alla ricorrente non resta che impugnare il provvedimento amministrativo in oggetto per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. **Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti in**

**STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI**

ordine alla definizione dei punteggi attribuibili ai titoli valutabili.

- 2. Violazione dei principi di legge inerenti imparzialità, oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione dei titoli.**
- 3. Difetto di istruttoria; violazione l. 241/1990.**
- 4. Violazione del legittimo affidamento.**
- 5. Ingiustizia grave e manifesta; omessa motivazione.**
- 6. Violazione di legge: erronea e falsa applicazione ed interpretazione dei criteri di valutazione dei titoli indicati dal bando.**
- 7. Violazione del favor *participationis*.**
- 8. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 9. Disparità di trattamento.**
- 10. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.**
- 11. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 12. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
- 13. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del DPR 487-1994;**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta fondamentale.

Viceversa, l'unico strumento più celere che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio e veder approvata la graduatoria emendata e, soprattutto, anche al fine di ottenere chiarimenti sull'inserimento

6

**00058 – Santa Marinella (RM) – Via Aurelia n. 307
87100 - Cosenza – Viale degli Alimena n. 108 – TELEFAX: 0984483982
C.F.: CLCLBN90A02D086V – P.I.: 03529050787
E-mail: albinocolucci@virgilio.it; P.e.c.: avv.albinocolucci@pec.it**

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

nell'apposita piattaforma "Polis" per l'immissione in ruolo nell'anno scolastico.

Sulla fattispecie riguardante l'Ing. Bartolini.

Nel caso di specie, l'odierna istante si è vista erroneamente valutare (o addirittura non valutare) i titoli del proprio *curriculum vitae* allegato alla domanda di partecipazione.

Infatti, il presente giudizio ha ad oggetto, nello specifico, la circostanza secondo la quale l'Ing. Bartolini ha visto compressi e lesi i propri interessi ad ottenere e vedersi riconosciuto il punteggio esatto che le avrebbe consentito di posizionarsi al numero 75 della graduatoria finale di merito (avendo totalizzato complessivi n. 170.25 punti) a seguito della valutazione dei titoli di studio sommata al punteggio delle precedenti due prove superate.

Difatti, l'Ing. Bartolini si è vista attribuire il complessivo punteggio del sistema di 10.5, mentre dalla Commissione 9.25 pur essendo in possesso dei seguenti titoli correttamente allegati alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale: "Laurea MAGISTRALE ARCHITETTURA E INGEGN. EDILE ARCHITETTURA-LM-04", complessivo punteggio del sistema 5.5 punti, totale punteggio della Commissione esaminatrice 5.5 punti, punteggio totale U.S.R. 0; "Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto"; "Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale" ed esame aggiuntivo per raggiungere i crediti della specifica classe di concorso "MATEMATICA DISCRETA MAT/02 - MACCHINE E SISTEMI ELETTRICI", complessivo punteggio del sistema 5.00 punti, totale punteggio della Commissione esaminatrice 3.75 punti, Punteggio totale U.S.R. 0.

In sostanza, la ricorrente si è vista attribuire un errato punteggio senza alcuna ragione e senza fondamento alcuno dall'U.S.R. di Catanzaro, il quale non ha neanche immediatamente provveduto ad una semplice rettifica alla luce del grossolano errore a seguito delle numerose istanze a mezzo p.e.c. pervenute in quanto è palese il vizio

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

inerente l'invalidità del Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale, previsto in maniera evidente quale fonte di punteggio nel Bando che ha istituito la procedura concorsuale oggetto di causa nonché nel provvedimento di approvazione della graduatoria di merito finale inerente la Regione Calabria [allegato B del Bando di concorso stesso](#), punto B.4.13, pag. 5).

Pertanto, appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sulla candidata ricorrente.

Ricordiamo a noi stessi che: “(...) *Dati per presupposti, infatti, in quanto predeterminati dal bando, i criteri di valutazione dei titoli, l'Agenzia ne ha sbagliato la traduzione in punti, con ciò alterando l'ordine della graduatoria basata esclusivamente su tali vantaggi*” (cfr. sul punto **T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14/10/2022, n.13100**).

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum* oltre che rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

La ricorrente, in altri termini, ha subito ingiustamente le conseguenze negative di un errato *modus operandi* amministrativo, ed è impensabile che le conseguenze di un errore della P.A. possano ritorcersi contro il privato cittadino/candidato.

Pertanto, l'*agere* illegittimo della P.A. ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

In conclusione, è di lapalissiana evidenza, allora, che il titolo allegato dalla ricorrente odierna sia valido e vada incluso nel conteggio finale da cui scaturisce il voto di attribuzione ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

In tal modo la ricorrente raggiungerebbe il punteggio di 170.25, risultando, per l'effetto, idonea e vantando, conseguentemente, il diritto di essere inserita nella graduatoria di merito.

*

8

00058 – Santa Marinella (RM) – Via Aurelia n. 307
87100 - Cosenza – Viale degli Alimena n. 108 – TELEFAX: 0984483982
C.F.: CLCLBN90A02D086V – P.I.: 03529050787
E-mail: albinocolucci@virgilio.it; P.e.c.: avv.albinocolucci@pec.it

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, come statuito in via consolidata dal Consiglio di Stato, *“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza “esterna” del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n.2070).

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi tutti disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo.

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano al di fuori del sindacato di legittimità esercitato dal G.A. sulla c.d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c.p.a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111, e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

*

Sulla richiesta risarcitoria (da meglio giustificare in corso di causa.)

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si eliminasse il provvedimento oggetto della presente impugnazione attribuisse il punteggio maggiore alla ricorrente e quindi non venisse inserita nella graduatoria di merito e, perciò in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dalla stessa subito sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'*iter* seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata, dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che la ricorrente avrebbe ottenuto con il superamento delle prove concorsuali, da liquidarsi anche in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* sia il danno emergente patito e comunque la perdita di *chance*. Il nesso di causalità è evidente: il *modus operandi* della P.A. ha impedito alla ricorrente di risultare idonea per la graduatoria di merito, impedendole di beneficiare di una posizione nella stessa.

Sulla domanda cautelare

10

00058 – Santa Marinella (RM) – Via Aurelia n. 307
87100 - Cosenza – Viale degli Alimena n. 108 – TELEFAX: 0984483982
C.F.: CLCLBN90A02D086V – P.I.: 03529050787
E-mail: albinocolucci@virgilio.it; P.e.c.: avv.albinocolucci@pec.it

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (inclusione con riserva in graduatoria, ricalcolo titoli, etc.) o, nello specifico, anche la ripetizione della prova anche tramite una sessione suppletiva, considerato che a breve seguiranno le relative assunzioni. Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente.

In altri termini, l'accoglimento del presente ricorso consentirebbe alla ricorrente l'inclusione, anche con riserva, in graduatoria, sicché l'adozione di una misura cautelare sarebbe idonea ad assicurare interinalmente il bene della vita anelato, anticipando gli effetti della decisione di merito. La concessione delle misure cautelari in questa fase, quindi, è quanto di più confacente non solo agli interessi privatistici della ricorrente ma anche alle esigenze di speditezza e di economia procedimentale della P.A..

*

Sulla notifica per pubblici proclami: istanza *ex art. 41 c.p.a.*

Qualora Codesto organo giudicante lo dovesse ritenere opportuno, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle P.A. resistenti *ex art. 41 c.p.a.* in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati e dei loro correlati domicili e residenze, anche e soprattutto alla luce del riscontro alle istanze di accesso agli atti inviate alla P.A. competente.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute e, nello specifico si chiede a Codesto Giudice:

Autorizzare: la notifica per pubblici proclami per come richiesta nel corpo dell'atto;

In via istruttoria: 1) se ritenuto opportuno, di ordinare all'Amministrazione di esibire in

STUDIO LEGALE
AVV. ALBINO COLUCCI

giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio attinente la procedura concorsuale sostenuta dalla ricorrente.

In via cautelare: annullare il provvedimento datato 9/8/2024 mediante il quale l'U.S.R. di Catanzaro ha approvato la graduatoria di merito inerente la Regione Calabria contenente l'esito della prova della ricorrente riferita al "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*" cui l'odierna istante ha partecipato con prove scritte ed orali (posto comune e di sostegno), per come pubblicato nella graduatoria del 9/8/2024 e, conseguentemente, ammettere con riserva ed eventualmente in sovrannumero la ricorrente alla graduatoria di merito finale e/o eventualmente procedere immediatamente al ricalcolo dei titoli in possesso dell'odierna istante.

Nel merito:

1) in via principale, accogliere il presente ricorso, anche mediante sentenza in forma semplificata, e, per l'effetto, per tutte le ragioni già ampiamente esposte, riconteggiare e ricalcolare, riformulando il punteggio dell'esito prova alla luce del ricalcolo dei titoli esibiti ed in suo possesso e, conseguentemente, acclarando il raggiungimento della ricorrente alla idoneità necessaria per l'inserimento nella graduatoria di merito finale.

2) In via subordinata: disporre la ripetizione della prova d'esame in favore della ricorrente in quanto inficiata dall'errata/mancata valutazione dei titoli in suo possesso e/o l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad euro 325,00.

[Documenti come da indice.](#)

Con ogni altra riserva e salvezza.

Cosenza, 22/10/2024

Avv. Albino Colucci

12

00058 – Santa Marinella (RM) – Via Aurelia n. 307
87100 - Cosenza – Viale degli Alimena n. 108 – TELEFAX: 0984483982
C.F.: CLCLBN90A02D086V – P.I.: 03529050787
E-mail: albinocolucci@virgilio.it; P.e.c.: avv.albinocolucci@pec.it